



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Seu 101/2023

Rep. 107/2023

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

nella persona del Giudice dott. Marco Genna, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 202/2022 promosso da:

BEVILACQUA Donatella, nata a Roma il 01.07.1967 (C.F. **BVLDTL67L41H501Z**), assistita dall'avv. Giuseppe De Santis, presso il cui studio, in Roma, via Magna Grecia n. 39, è elettivamente domiciliata,

con ricorso ex art. 67 CCII depositato il 24.10.2022, accompagnato dalla relazione ex art. 68 comma 2 CCII dell'OCC nella persona del Gestore della Crisi avv. Silvia Volpicelli.

Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ad esso allegata; letta la relazione dell'OCC ed esaminata la documentazione allegata;

letta la memoria autorizzata depositata dalla ricorrente il 24.11.2022 unitamente alla relazione integrativa dell'OCC ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

visto il decreto ex art. 70 comma 1 CCII del 05.12.2022 con il quale si è disposto che la domanda e la memoria integrativa, contenenti la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relazione dell'OCC, alla sua successiva integrazione fossero pubblicati nell'apposita area web sul sito



del Tribunale di Roma e che ne fosse data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori, i quali nei venti giorni successivi potevano presentare osservazioni, e si è altresì disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della sovraindebitata sino alla conclusione del procedimento;

letta l'informativa dell'OCC del 19.01.2023, nella quale si dava conto dell'avvenuta pubblicazione del piano nell'apposita area web del sito del Tribunale di Roma, della comunicazione effettuata all'unico creditore Università di Roma La Sapienza e delle osservazioni che detto creditore aveva presentato in data 11.01.2023, dopo che era già decorso il termine di cui all'art. 70 comma 3 CCII, e si ribadiva il giudizio positivo in ordine alla fattibilità e alla sostenibilità del piano proposto non ravvisando la necessità di apportare alcuna modifica;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art. 27 comma 3 lett. b) CCII, atteso che la ricorrente risiede nel Comune di Roma;

rilevato che la ricorrente può essere qualificata consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) CCII, essendo persona fisica, attualmente disoccupata, che ha contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale ed è gravata da debiti personali;

ritenuto sulla base della documentazione prodotta che ricorra la condizione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, essendo la ricorrente, disoccupata, titolare di una quota del 50% della nuda proprietà di un immobile sito in Poggio Picenze (AQ) (del valore di Euro 6.750), titolare di un sussidio mensile dell'importo di Euro 400 circa che non le consente nemmeno di fare fronte al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare (composto anche da due minori dell'età di 12 anni), per il quale affronta spese mensili di circa 1.200 Euro e nel contempo obbligata al pagamento di un debito di oltre 75.000 Euro nei confronti dell'ex datore di lavoro (Università degli Studi di Roma



La Sapienza) portato da titolo giudiziale esecutivo;
rilevato che la proposta, come modificata e integrata il
24.11.2022, prevede il pagamento nella misura del 6,86% del credito
chirografario di cui al precedente capoverso (Euro 5.150,92) entro
un mese dall'omologa e il pagamento integrale entro lo stesso
termine dei crediti in prededuzione, costituiti esclusivamente dal
compenso dell'OCC e dalle spese delle procedura da questo sostenute
e da sostenere, per Euro 1.394,08 (di cui Euro 674,54 già versate),
oltre le spese vive ancora da quantificare, attraverso l'apporto
di finanza esterna del padre della ricorrente, Sig. Giuseppe
Bevilacqua, che con dichiarazione d'impegno da lui sottoscritta
ha assunto l'obbligo di corrispondere l'intera provvista
necessaria per l'esecuzione del piano di ristrutturazione dei
debiti presentato dalla figlia e per l'effetto l'obbligo di
corrispondere la somma di Euro 6.500,00 (oltre le spese vive da
quantificarsi a cura dell'OCC) in unica soluzione entro un mese
dall'omologa;

ritenuto che proposta e piano siano ammissibili, tenuto conto che
la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti
la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte
né ha compiuto atti in frode ai creditori né ha determinato la
situazione di sovraindebitamento con mala fede, dolo o colpa grave.
Al riguardo, le peraltro tardive osservazioni dell'unico
creditore, che non investono la convenienza del piano ma solo
l'ipotizzata sussistenza di condizioni soggettive ostative, non
colgono nel segno. La percezione di emolumenti corrisposti dal
datore di lavoro in misura superiore al dovuto nel periodo
01.07.1998 - 31.05.2005 è dipesa esclusivamente dall'erroneo
conteggio effettuato dallo stesso datore di lavoro e non da una
fraudolenta o artificiosa rappresentazione di una situazione
difforme della realtà da parte della dipendente. Nel momento in
cui l'Università ha agito per la restituzione dell'indebito la



Bevilacqua, che ancora prestava attività lavorativa, ha concordato con il datore di lavoro la restituzione della somma attraverso una trattenuta degli emolumenti mensili, di talché non può ritenersi abbia agito con la consapevolezza della totale assenza di possibilità di adempimento. Come ha correttamente evidenziato l'OCC e al contrario di quanto infondatamente dedotto dal creditore, le dimissioni volontarie della ricorrente del maggio 2007 non possono ritenersi inoltre strumentali a sottrarsi all'obbligo di restituzione dell'indebito, posto che la ricorrente ha documentato che già dal dicembre 2006, per problemi di salute, aveva dovuto usufruire di lunghi periodi di malattia, arrivando fino ad essere collocata in malattia senza retribuzione dall'Università a far data dal 01/02/2007. In seguito la Bevilacqua non è più riuscita a collocarsi stabilmente nel mercato del lavoro. Non investendo le osservazioni dell'unico creditore la convenienza del piano, lo scrivente sarebbe esonerato dall'effettuare il giudizio di *cram down* previsto dall'art. 70 comma 9 CCII. Ciò non di meno, si osserva che il credito dell'Università di Roma La Sapienza troverà un soddisfacimento senz'altro superiore dall'esecuzione del piano (grazie alla finanza esterna apportata da Bevilacqua Giuseppe) rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che, come più volte detto, la Bevilacqua è disoccupata, percepisce un modesto reddito di cittadinanza, inferiore alle esigenze di mantenimento proprie e del proprio nucleo familiare, ed è proprietaria di una quota di nuda proprietà di un immobile in Abruzzo, il cui valore è stato stimato in Euro 6.750, dalla cui vendita si esclude possa essere ritratta una somma maggiore di quella messa a disposizione dal terzo finanziatore e destinata al pagamento dell'unico creditore (Euro 6.500, di cui Euro 5.150,92 destinati al pagamento dell'Università La Sapienza), se si considerano i costi che si dovrebbero sostenere per la procedura esecutiva e i tempi non brevi di espletamento di detta procedura,



cui andrebbero ragionevolmente sommate anche le spese del giudizio di divisione endoesecutiva, tenuto conto che la Bevilacqua è titolare di una quota del 50% del diritto di nuda proprietà e detta quota non è verosimilmente commerciabile anche in ragione dello scarso valore complessivo del cespite;

ritenuto pertanto che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Bevilacqua Donatella possa essere omologato;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Bevilacqua Donatella e DICHIARA chiusa la procedura; DISPONE che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione del piano e riferisca al giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso e che terminata l'esecuzione del piano presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 comma 4 CCII; laddove il piano avesse una durata superiore a quella prevista, l'OCC dovrà riferirlo al giudice delegato e fornire al giudice ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione del piano;

DISPONE che Bevilacqua Giuseppe versi la somma di Euro 6.500,00 e poi la somma corrispondente alle ulteriori spese vive che l'OCC dovrà quantificare in conto corrente bancario intestato alla procedura, che verrà acceso a cura dell'OCC, e che sarà vincolato all'ordine del giudice delegato;

AVVERTE il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al successivo capoverso;

DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura della Cancelleria in apposita area web del sito del Tribunale di Roma e la comunicazione della stessa sentenza, a cura dell'OCC, ai creditori;



DISPONE la trascrizione della presente sentenza, a cura dell'OCC,
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente
competente in relazione alla proprietà immobiliare detenuta dal
debitore.

Roma, 3 febbraio 2023.

Il giudice
Dott. Marco Genna

